

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr	Progr.	15
1 V I	11021.	1.0

FITUZIONE IMDOS

Data 16-04-2025

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Cod Ente: CCD/41053

Adunanza Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione in data 16-04-2025 alle ore 20:35

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala della Delegazione Comunale di Pietracuta, oggi 16-04-2025 alle ore 20:35 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Bindi Leonardo	Presente	Guerra Valentina	Presente
Rinaldi Martina	Presente	Bindi Matteo	Presente
Gjolena Moredo	Assente	Saccani Giacomo	Presente in videoconfere nza
Renzetti Claudio	Presente	Mancini Martina	Presente
Vaccari Elisabetta	Assente	Mascella Francesca	Presente
Guerra Sara	Presente		

			_
Presenti	N	9	

Assenti N. 2

E' presente l'assessore esterno:

Diotalevi Giancarlo	Presente
	in
	videoconf
	erenza

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Franchini Carla.

In qualità di Sindaco, il Ing. Bindi Leonardo assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i Consiglieri:

Guerra Valentina Renzetti Claudio

Guerra Sara

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del Consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio il Responsabile del Settore Finanziario ha elaborato la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che il Comune di San Leo rappresenta da sempre un'importante meta del turismo nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che per poter incentivare negli anni la presenza turistica sul nostro territorio e, comunque, almeno mantenere costante negli anni, si rende necessario incrementare gli interventi in materia di turismo migliorando altresì i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale e rendere in questo modo San Leo una meta turistica sempre più attrattiva;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale istituire per tali motivazioni l'Imposta di Soggiorno a decorrere dall'esercizio 2025;

DATO ATTO che le seguenti associazioni sono state sentite ed interpellate ai sensi dell'art 4, comma 3 del D.Lgs. 23/2011, come risulta dal registro di protocollo, in relazione alla definizione delle modalità applicative dell'imposta:

- FEDERALBERGHI
- CNA
- AIA
- CONFESERCENTI
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALBERGHI DIFFUSI
- FEDERAZIONE TURISMO ORGANIZZATO
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE BED & BREAKFAST

PRECISATO che presupposto dell'imposta, è quello di alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere situate nel territorio comunale;

VERIFICATO che in queste categorie rientrano:

- alberghi
- residenze turistico-alberghiere
- campeggi

- aree sosta camper
- villaggi turistici
- case per ferie
- ostelli
- affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- appartamenti ammobiliati per uso turistico
- attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) agriturismi
- strutture di turismo rurale
- immobili destinati alla locazione breve

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore del Dl 34/2020 art. 180 che ha modificato il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

RITENUTO, pertanto, e tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di adottare, quindi, il relativo Regolamento nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento;

DATO ATTO che, successivamente all'istituzione dell'imposta attraverso il ricorso a idonei strumenti di partecipazione, sarà garantita la rendicontazione agli operatori del settore turistico e della ricettività sull'utilizzo del gettito d'imposta a favore degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Leo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

VISTI:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare l'art. 4
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n 8 del 10/04/2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DELIBERA

- 1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di San Leo l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dallo specifico Regolamento a decorrere dall'esercizio 2025;
- 3. di approvare, pertanto, il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 4. di dare atto che in base a quanto indicato nel presente regolamento le tariffe giornaliere sono deliberate, dalla Giunta Comunale;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'artico.
- 6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore esterno Diotalevi Giancarlo;

Precisato che la verbalizzazione integrale degli interventi è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene conservato agli atti del Comune e altresì consultabile sul sito istituzionale nella sezione "L'Amministrazione"- "documenti e modelli"- "registrazione sedute del Consiglio comunale".

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 7 Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Mascella, Guerra)

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con i seguenti risultati:

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 7 Contrari n. 0

DICHIARA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data: 10-04-2025 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data: 10-04-2025 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Massimiliano Reali

Il presente verbale viene letto,a pprovato e sottoscritto;

IL Sindaco F.to Ing. Bindi Leonardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Franchini Carla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-05-2025 al 06-06-2025

Lì, 22-05-2025

ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 22-05-2025

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Carla Dott.ssa Franchini

È copia conforme all'originale. Lì,

> IL SEGRETARIO COMUNALE CARLA FRANCHINI



Comune di San Leo

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Istituzione e presupposto d'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 4 Determinazione dell'imposta
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Dichiarazione e versamento dell'imposta
- Art. 7 Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta
- Art.14 Tavolo tecnico
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- 3. L'applicazione dell'imposta di soggiorno viene introdotta in via sperimentale per la cui verifica si rimanda all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 2 – Istituzione e presupposto d'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
- 2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Leo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali e i costi del servizio di raccolta e smalmimento rifiuti, relativi al settore turistico.
- 3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), aree di sosta per camper, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Leo (Legge Regionale n.4/2016).
- 4. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, presso tutte le strutture ricettive e per 7 pernottamenti consecutivi nei campeggi ed aree soste camper, per l'intero anno solare.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento dell'imposta

- Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di San Leo, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 2, situate nel territorio del Comune.
- 2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi:
 - i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3;
 - i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017 e s.m.i..

Art. 4 - Determinazione dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di San Leo. E' esclusa, pertanto, dall'imposta la sosta diurna (day-use).
- 2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 3. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
- 4. Le aliquote dell'imposta, così come i giorni di presenza da assoggettare a imposta, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Art. 5 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 16;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per degenti ricoverati. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i soggetti con invalidità civile al 100% e loro accompagnatore. Nel caso di minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori.
 - d) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - e) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - f) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l'esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti;
 - g) il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - h) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati.
- 2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione è la presentazione, da parte degli interessati, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle lett. b), idonea certificazione della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva del soggetto passivo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il relativo periodo delle prestazioni;

- per le ipotesi di cui alle lett. c), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
- per le ipotesi di cui alle lett. d), e), h), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto passivo;
- per le ipotesi di cui alle lett. f), e g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 successive modificazioni e integrazioni del soggetto di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6 – Dichiarazione e versamento dell'imposta

- 1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto), entro il termine di ciascun soggiorno, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'imposta dovuta al Comune è corrisposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo ha pernottato o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017. Il gestore o i soggetti sopraindicati rilasciano, contestualmente, al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
- 2. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, il gestore della struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune l'imposta di soggiorno relativa secondo quanto previsto al successivo articolo 7, secondo il principio di competenza e non di cassa.

Art. 7 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

- I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio IDS (Imposta di Soggiorno) del Comune.
- 2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine richiedono al soggetto passivo la compilazione, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno. In mancanza della documentazione che attesti l'esenzione, questa non dovrà essere applicata, e l'imposta deve comunque essere assolta.
- 3. In qualunque caso di mancato versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a versare al Comune l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del relativo pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e di segnalare all'Amministrazione, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- 4. Per l'assolvimento dell'imposta i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a:
 - a. richiedere sulla base delle tariffe vigenti, su cui sono tenuti a tenersi diligentemente informati il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento;

- b. trasmettere al Comune per ciascuna struttura ricettiva gestita preferibilmente in via telematica un apposito flusso dati o, in alternativa, una comunicazione mensile con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale – in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa comunicazione deve essere effettuata - per ogni singola struttura ricettiva gestita – entro 15 giorni dalla chiusura del relativo mese. I soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dovranno conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
- c. effettuare il riversamento al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, entro la medesima scadenza di cui al precedente punto b) del presente articolo, delle somme dovute a titolo d'imposta nel mese oggetto di flusso o comunicazione, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi, il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina e avviene il relativo pagamento;
- d. trasmettere il conto di gestione annuale (Modello 21). Il conto di gestione è un documento obbligatorio in quanto il gestore è ritenuto, dalla Corte dei conti, agente contabile responsabile del pagamento (Codice di Giustizia Contabile D. Lgs. 174/2016).
- e. trasmettere la dichiarazione ministeriale annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- 5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'imposta di soggiorno, gli adempimenti previsti dai commi precedenti sono da assolvere nei confronti del concessionario, ad eccezione del riversamento previsto dal comma 3, lettera c), che dovrà essere effettuato al Comune con le modalità indicate dallo stesso.
- 6. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. n. 50/2017, le modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti dal presente articolo e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8 potranno essere definite con successivo atto convenzionale.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

- 1. Per il controllo, l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.
- 2. Il Comune, anche tramite il concessionario in caso di affidamento in concessione della gestione dell'imposta, vigilerà sull'adempimento dell'imposta stessa, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento dell'imposta stessa da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2.
- 3. I controlli di cui al comma 2, verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili relativi ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, e relativa alle comunicazioni mensili (e relativi versamenti) effettuate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, nei cinque anni precedenti.

- 4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a fornire atti e documenti comprovanti la comunicazione resa di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del presente Regolamento, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.
- 5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale o il Concessionario possono inviare ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati e richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
- 6. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune o il Concessionario potranno determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie di cui siano venuti a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati web" di cui all'art. 13-quater, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e altri dati.

Art. 9 – Sanzioni

- Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica,in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i., così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5ter, del D.L. n. 50/2017, integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
- 2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica,in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'importo dovuto, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
- 3. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica,in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), la sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'importo dovuto, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
- 4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.
- 5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui al precedente articolo 7,comma 3, lettera b), e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 7, comma 5, si applica, salvo specifica disposizione normativa, la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i..

Art. 10 - Riscossione coattiva

 Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni

- 2. Il rimborso delle somme versate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
- 3. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento, e/o recupero da parte dello stesso.
- 4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura pari al tasso legale di interesse e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
- 5. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 3), lettera b).
- 6. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a quanto indicato nel regolamento generale delle entrate.
- 7. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento generale delle entrate.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

- Nel caso di gestione diretta dell'imposta di soggiorno, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ivi compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi.
- 2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n.

827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune o al Concessionario, in caso di gestione dell'imposta in concessione, il previsto modello 21, di cui al D.P.R. n. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso.

Comune di San Leo

Provincia di Rimini

Verbale n.8 del 10/04/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 10/04/2025 avente ad oggetto "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO".

Il sottoscritto dott. Massimiliano Pifferi, revisore unico dei conti del Comune di San Leo (RN), nominato con delibera del C.C. n.3 del 12/02/2025,

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto:

- L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo ai comma 1: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura [...] agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento di Contabilità; lo Statuto Comunale.

Considerato

- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che con la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.256/2016 il Comune di San Leo è stato iscritto nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/99;
- che l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti

e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

Preso atto che con la proposta in esame il Comune intende istituire a partire dall'anno 2025 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione della richiamata imposta;

Esperita l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza della proposta al quadro normativo di riferimento;

Visti i pareri del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 10/04/2025 avente ad oggetto "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO".

Castellarano (RE), lì 10/04/2025

Il Revisore dei Conti

Dott. Massimiliano Pifferi